

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali e comunali dell'agro

CIG : 86188335FD CUP : H17H20003000004

L'anno, 2020 il giorno 23 del mese di Ottobre in ORISTANO, tra i signori:

- Bogo Antonio, nato a il 05/06/1960, C.F. BGONTN60H05C458H , Legale Rappresentante della ditta CO.E.B.A. SNC, con sede legale in Oristano Via D.Petri 9B, C.F./P.Iva 00688630953 (in seguito denominato Impresa "CO.E.B.A. SNC")

e

- Sig. Enrico Dessi nato a Simaxis (OR), il 17.06.1961 , C.F. DSSNRC61H17I743R, che agisce in nome e per conto della ditta "Enrico Dessi movimento terra", con sede legale in Simaxis (OR), Via San Simaco 50 , P.I. 00604280958 (in seguito denominato Impresa "Dessi Enrico");

PREMESSO

che l'Impresa "CO.E.B.A. SNC" ha assunto l'appalto per conto dell'Ente Appaltante Comune di Oristano per i lavori sopramenzionati,

che la ditta "Dessi Enrico" dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- di aver preso visione e di accettare, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nei grafici e disciplinari di progetto, seppure non materialmente allegati al presente contratto ma facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, e di avere la disponibilità di capitali e a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria ed idonea per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, o che possono del pari influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire l'offerta presentata e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di non trovarsi in stato di fallimento, o liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, ovvero non siano in corso procedure per la dichiarazione di una tale situazione e che comunque non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
- che non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale e che tali sentenze di condanna non sono state pronunciate neppure nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente;

- che non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che non incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la ditta "Dessi Enrico" assume espresso impegno di rendere tempestivamente edotta l'Impresa "CO.E.B.A. SNC" di ogni variazione societaria;
- che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, e successive modificazioni;
- che non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, né è pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di tali misure, né nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti di tali misure, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei confronti della ditta "Dessi Enrico" non sono state emesse sentenze, ancorché non definite, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
- che a carico della ditta "Dessi Enrico" non esistono violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana;
- che la ditta "Dessi Enrico" non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla Ente Appaltante/Committente Principale;
- che la ditta "Dessi Enrico" non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e/o per il conseguimento dell'attestato di qualificazione;
- che la ditta "Dessi Enrico" non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19.03.90, n. 55;
- che la ditta "Dessi Enrico" è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
- che la ditta "Dessi Enrico" non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria dell'appalto;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di aver preso visione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero del Piano Operativo di Sicurezza depositato presso il cantiere dei lavori sopra citati, costituente parte integrante del contratto principale, di rispettare e far rispettare le norme in esso contenute e di essere stato informato dettagliatamente, ai sensi del D.Lgs. 81/08, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si è destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della proposta d'ordine allegata e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

propri lavoratori, informando formalmente l'Impresa "CO.E.B.A. SNC" al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Si obbliga inoltre alla predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle vigenti norme, del proprio Piano Operativo di Sicurezza da coordinarsi ed integrarsi con i Piani sopraccitati; Gli oneri sulla sicurezza sono a totale carico dell'Impresa "CO.E.B.A. SNC" e responsabile principale della sicurezza del cantiere.

- di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in materia di subappalto ai sensi dell'articolo 18 legge 55/90 s.m. ed i. nonché articolo 141 D.P.R. 554/99 s.m. ed i. il D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
- di impegnarsi ad assumere gli obblighi vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

SI CONVIENE CHE

L' Impresa "CO.E.B.A. SNC" affida alla ditta "Dessi Enrico" l'esecuzione dei lavori sotto indicati alle seguenti condizioni.

ART. 1 – ASSUNZIONE DELLE PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

L'Impresa "CO.E.B.A. SNC" affida alla ditta "Dessi Enrico" che dichiara di volerli assumere, i lavori di stesura del tappeto bituminoso per la realizzazione del campo da Tennis, presso il complesso sportivo di via Dei Garofani, secondo le indicazioni progettuali e disposizioni della DL - Stazione appaltante. Ai lavori oggetto del presente subappalto sono applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, o con ulteriore ribasso uguale/non superiore al 20%, come stabilito dall'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, oltre agli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

I lavori saranno conteggiati a stati di Avanzamento secondo le quantità contabilizzate in contraddittorio tra le imprese, in base alle necessità di progetto, mantenendo gli stessi prezzi unitari e non superando l'importo complessivo, di cui al successivo punto.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO.

L'importo presunto del lavoro affidato alla ditta "Dessi Enrico" è determinato di comune accordo fra le parti, ed ammonta ad un importo presunto complessivamente non superiore ad **€23.000,00 (diconsi Euro Ventitremila/00)**.

I lavori di cui alla categoria OG3 vengono subappaltati sino all'importo di cui sopra e comprendono nello specifico lavori di posa delle resine per la pavimentazione sportiva.

ART. 4 – VARIANTI.

L'importo del contratto potrà variare in meno, a seconda delle quantità delle categorie di lavoro, senza che la ditta "Dessi Enrico" possa trarne ragione per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto, nessuna opera supplementare verrà riconosciuta se non autorizzata da regolare ordine di servizio.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove categorie di lavori, il nuovo importo sarà determinato di comune accordo tra le parti.

L'impresa "CO.E.B.A. SNC" si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'Impresa "Dessi Enrico".

La ditta "CO.E.B.A. SNC", inoltre, non potrà variare le categorie delle opere subappaltate, senza il aver informato per iscritto l'impresa "Dessi Enrico".

L'Impresa subappaltatrice "Dessi Enrico" non potrà minimamente variare i lavori, né introdurre modifiche senza il benestare scritto dell'Impresa appaltatrice "CO.E.B.A. SNC".

ART. 5 – PAGAMENTI.

5.1 – I lavori eseguiti verranno contabilizzati a stati d'avanzamento lavori mensili.

5.2 - Le quantità dei lavori eseguiti saranno dedotte dai conteggi da effettuarsi in contraddittorio tra l'impresa e il subappaltatore. Dette situazioni lavori, da redigersi con le stesse modalità di contabilizzazione delle D.LL. di cui al punto 5.1, verranno redatte sulla base dei rilievi effettuati in contraddittorio tra le parti, sulla base di quanto determinato dal capitolato speciale d'appalto allegato al contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Elmas e l'Impresa "CO.E.B.A. SNC".

5.3 Il subappaltatore a seguito della redazione e sottoscrizione delle situazioni lavori, emetterà regolare fattura intestata all'impresa "CO.E.B.A. SNC".

5.4 Non verranno accettate dall'impresa CO.E.B.A. SNC cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta.

5.5 In ogni caso il pagamento verrà effettuato solamente dopo il rilascio di un DURC in corso di validità. Ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il pagamento verrà effettuato solamente dopo la presentazione della documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti. Tale documentazione può essere sostituita da asseverazione rilasciata da CAF o professionista abilitato.

ART. 6 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta "Dessi Enrico" provvederà a trasmettere all'Impresa "CO.E.B.A. SNC" la documentazione di regolarità contributiva (DURC) e avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché il libro matricola e le certificazioni degli avvenuti versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento dei crediti sui lavori maturati dalla ditta "Dessi Enrico" è subordinato alla regolarità degli adempimenti in ordine a quanto previsto dalla legge in materia di emolumenti agli operai, contributi ed assicurazioni di cui alla premessa.

ART. 7 – RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI.

L'Impresa "CO.E.B.A. SNC" dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al Legale Rappresentante e/o Direttori Tecnici dell'Impresa stessa, nonché alla direzione lavori nominata dal Comune committente.

La ditta "Dessi Enrico" riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa "CO.E.B.A. SNC", sia in corso d'opera, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 8 – NOMINA RAPPRESENTANTE LEGALE/RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI

La ditta "Dessi Enrico" nomina a tutti gli effetti come proprio Rappresentante e Responsabile della Direzione dei lavori in cantiere il sig. Sergio Serci reperibile per tutta la durata dei lavori presso la sede dell'impresa.

ART. 9 – TEMPO CONTRATTUALE.

Lo svolgimento dei lavori dovrà rispettare un programma temporale concordato tra le parti ed in armonia con quello redatto dall'Impresa "CO.E.B.A. SNC" relativo alla generalità dell'opera da realizzare. La ditta "Dessi Enrico" si obbliga ad eseguire i lavori, nei tempi che sono concordati tra le parti.

La ditta "Dessi Enrico" non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che vengano ordinate dall'Impresa "CO.E.B.A. SNC" in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico-produttivo o in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente Appaltante/Committente Principale dell'opera. Resta impregiudicato il diritto della ditta "Dessi Enrico" ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo stabilito fra le parti per dare ultimati i lavori rimane determinato in giorni 365 (trecentosessantacinque) di calendario, dalla data di inizio.

ART. 10 – PREZZO DI APPLICAZIONE.

Il prezzo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ammonta ad un importo presunto complessivo di **€.23.000,00 (diconsi Euro Ventitremila/00)** secondo gli art. 2 e 3 del presente contratto.

ART. 11 – COMPRESENZA ALTRE IMPRESE.

La ditta "Dessi Enrico" dà atto di conoscere ed accettare che nel cantiere, contemporaneamente, potranno essere operative varie imprese e quindi dovrà coordinarsi con esse per il buon fine dell'opera, fermo restando, in caso di disaccordo, la decisione inappellabile dell'Impresa "CO.E.B.A. SNC".

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

È facoltà dell'Impresa "CO.E.B.A. SNC" risolvere il contratto:

- a) quando la ditta "Dessi Enrico" si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando la ditta "Dessi Enrico" a causa di divergenze in ordine alla condotta ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) qualora l'Ente Appaltante/Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto;
- d) quando la ditta "Dessi Enrico" non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che lo stesso, a seguito di contestazione scritta dell'Impresa "CO.E.B.A. SNC" non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
- e) l'inadempienza a dette disposizioni e ad altre che venissero impartite durante il corso dei lavori, nonché per assenze sul luogo dei lavori superiore a cinque giorni senza alcun giustificato motivo, potrà provocare l'immediata risoluzione del contratto.

f) Nel caso di risoluzione spetterà alla ditta "Dessi Enrico" soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

All'atto della risoluzione la ditta "Dessi Enrico" è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 N.136 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010) recante "Piano straordinario contro le mafie" con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;

In tutti i documenti di pagamento e nelle fatture, comprese quelle emesse dai fornitori, dovrà essere riportato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie", il numero di codice CIG: 86188335FD CUP: H17H20003000004;

Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136, tutti i movimenti finanziari riguardanti l'appalto saranno effettuati sugli appositi conti correnti dedicati del subappaltatrice, anche se non in via esclusiva, intestati a Deriu Davide, da questi indicato in fattura, presso il Banco di Sardegna, Filiale di Siniscola – avente codice IBAN IT 77 Y 01015 88090 000000000299, effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o RIBA.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Anche se non espressamente previsto od indicato e salvo diverse prescrizioni riportate dal presente contratto, l'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti disposizioni indicate secondo ordine di prevalenza:

- tutte le disposizioni di cui al Capitolato Generale e Speciale d'Appalto delle OO.PP. nonché alle norme contenute nei regolamenti per la direzione contabilità e collaudo dei Lavori dello Stato;
- alle norme del Codice Civile;
- la normativa contrattuale nazionale del lavoro;
- alla norme e prescrizioni in materia di subappalto.

ART. 15 – VALIDITA' CONTRATTO.

La validità del presente contratto è subordinata alla sua accettazione da parte dell'Ente Appaltante/Committente principale.

ART. 16 – SPESE DI REGISTRAZIONE.

Tutte le spese del presente Contratto e quelle inerenti e conseguenti, ivi compresa l'eventuale registrazione, sono a carico della parte che intenderà farne uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oristano li, 10.03.2021

**IMPRESA
CO.E.BA SNC**

**IMPRESA
DESSI ENRICO**

